



REVOCA PORTO ARMI ALLA GUARDIA GIURATA CONDANNATA PER STALKING. TAR BARI

N. 219/2026

A CURA DELL'AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Una **guardia particolare giurata**, regolarmente **nominata dalla Prefettura**, chiedeva il rilascio del **porto d'armi** per svolgere la propria attività lavorativa.-
Fin qui, nulla di anomalo.-

Se non fosse che sul richiedente gravasse **una condanna in primo grado per stalking (art. 612-bis c.p.)**, per condotte reiterate, morbose e moleste nei confronti dell'ex coniuge, motivo per il quale la Prefettura di Foggia rigettava la richiesta.-

Da qui il ricorso al Tar, di fronte al quale l'uomo così provava a difendersi:

- la sentenza **non era definitiva**;
- c'era la **sospensione condizionale della pena**;
- era stato intrapreso un **percorso psicologico di recupero**.-

2 LA SENTENZA

Il **TAR Puglia**, con sentenza **n. 219/2026**, ha rigettato il ricorso, così motivando:

- anche **una condanna non definitiva** può fondare il diniego;

- la **sospensione condizionale della pena** è rilevante per il processo penale penale, **non per la sicurezza pubblica**;
- le condotte di stalking, specie se reiterate, **incidono direttamente sull'affidabilità personale.**-

Tuttavia, il Tar evidenzia come il diniego possa

- comportare **la perdita del lavoro**,
- incidere sul **diritto al sostentamento**,

ma conferma che **l'interesse pubblico prevale sempre su quello del privato.**-

In materia di armi, la Pubblica Amministrazione non aspetta il giudicato penale.-

Gli articoli **11, 42 e 43 T.U.L.P.S.** attribuiscono al Prefetto un **potere ampiamente discrezionale e preventivo**, che:

- **non ha natura punitiva**,
- ma è finalizzato a **prevenire rischi per l'incolumità pubblica.**-